ESTRATTO DAL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 22/2020

OGGETTO: ***Approvazione degli schemi di Accordo di Programma per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale con risorse regionali degli enti afferenti al bacino della Città Metropolitana di Torino (Comuni di Bardonecchia, Giaveno, Chivasso e Sestriere, Unione Montana VALLE SUSA, Unione Montana del PINEROLESE e Unione Montana di COMUNI delle VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) – biennio 2020-2021.***

Il giorno sei del mese di ottobre duemilaventi, a partire dalle ore 14:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

			Presente	***Assente***
1.	*Federico Binatti*	*Consigliere d'Amministrazione*	*X*	
2.	*Giovanni Currado*	*Consigliere d'Amministrazione*	*X*	
3.	*Erika Chiecchio*	*Consigliere d'Amministrazione*	*X*	
4.	*Licia Nigrogno*	*Presidente Agenzia*	*X*	

E' presente ***Ing. Cesare Paonessa*** *che assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la* ***D.ssa Letizia Gaudio****, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. ***Licia Nigrogno*** *nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: ***Approvazione degli schemi di Accordo di Programma per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale con risorse regionali degli enti afferenti al bacino della Città Metropolitana di Torino (Comuni di Bardonecchia, Giaveno, Chivasso e Sestriere, Unione Montana VALLE SUSA, Unione Montana del PINEROLESE e Unione Montana di COMUNI delle VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) – biennio 2020-2021.***

A relazione della Presidente, arch. Licia NIGROGNO

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti pubblici denominato "Agenzia della mobilità piemontese".

L'articolo 8 della medesima legge regionale 1/2000 e s.m.i. ha previsto – tra l'altro - che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli Enti stessi.

La Regione Piemonte, con D.G.R. 12 luglio 2012, n. 17-4134, ha suddiviso il territorio regionale in quattro bacini ottimali, costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, di cui si riportano, di seguito, gli ambiti territoriali degli Enti che ne fanno parte:

1. bacino della provincia di Torino;
2. bacino della provincia di Cuneo;
3. bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli, Novara e VCO;
4. bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria.

A seguito delle modifiche, di cui all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, la medesima Regione, con D.G.R. 14 settembre 2015, n. 32-2101, ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell'Agenzia della mobilità piemontese, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 05 del 23 luglio 2015, quale consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, assumendo, la stessa Agenzia, il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali.

Il vigente Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese prevede, all'articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:

- al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
- alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori.

L'articolo 10, comma 4 bis, della stessa legge regionale 1/2000 e s.m.i. stabilisce che gli Enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia della mobilità piemontese apposite Convenzioni per il

trasferimento della titolarità dei contratti di servizio in essere.

Allo scopo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 23 settembre 2015, l'Agenzia ha approvato lo schema di *"Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti al Bacino della Città Metropolitana di Torino".*

In data 15 ottobre 2015 è stata sottoscritta la suddetta *Convenzione,* riguardante il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale e degli Accordi di Programma, entrambi afferenti al bacino della provincia di Torino, direttamente dalla Città Metropolitana di Torino all'Agenzia, con decorrenza ed effetto dal 01 ottobre 2015.

L'art. 9, comma 5, della citata legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che le Province (ora Agenzia della mobilità piemontese) stipulino Accordi di Programma di validità triennale con i Comuni e le Comunità Montane (ora Unioni Montane) per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi, di cui ai punti precedenti, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree "a domanda debole".

Inoltre, la legge regionale 05 aprile 2019, n. 14 – "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" – stabilisce, quanto segue:

- l'art. 4. (Funzioni delle unioni montane) – comma 2 – lett. b) recita:

lett. b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l'Agenzia della mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico … (omissis) …

- l'art. 25. (Trasporti) – comma 1 - recita:

1. per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane provvedono, in accordo con l'Agenzia della mobilità piemontese, ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

… omissis …

Atteso che, nell'ambito della superiore *Convenzione*, la Città Metropolitana di Torino ha trasferito – oltre al contratto di servizio – anche gli *Accordi di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009,* sottoscritti – a suo tempo - con i seguenti Comuni:

1. Comune di Bardonecchia;
2. Comune di Giaveno;
3. Comune di Sestriere;
4. Comune di Chivasso;
5. Comune di Carmagnola;
6. Comune di Ivrea;
7. Comune di Pinerolo;

e con le seguenti Unioni Montane (*ex Comunità Montane territorialmente riorganizzate*):

1. Unione Montana VALLE SUSA *(ex Comunità Montana Alta Valle Susa, ex Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, ex Comunità Montana Val Sangone ed ex Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone);*

2. Unione Montana del PINEROLESE *(parte del Comuni della Comunità Montana del Pinerolese, parte dei Comuni della ex Comunità Montana Val Chisone e Germanasca, parte dei Comuni della ex Comunità Montana Valle Pellice e parte dei Comuni della ex Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano);*
3. Unione Montana di COMUNI delle VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE *(ex Comunità Montana Valli di Lanzo, ex Comunità Montana Val Ceronda e Casternone ed ex Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone);*
4. Unione Montana dei COMUNI delle VALLI CHISONE E GERMANASCA *(parte dei Comuni della Comunità Montana del Pinerolese e parte dei Comuni della ex Comunità Montana Val Chisone e Germanasca, ex Comunità Montana Valle Pellice ed ex Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano),*

i cui schemi erano stati approvati con deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 1211 – 1026982 del 25 ottobre 2007 e, successivamente, integrati e modificati con deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 548 – 16429 del 21 aprile 2009.

I suddetti Enti beneficiari e la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) hanno mantenuto, ognuno per la parte di propria competenza, per il triennio 2007/2009 e seguenti, ovvero fino al 30 settembre 2015, (data del trasferimento degli accordi di programma) i servizi di trasporto pubblico locale nel proprio ambito territoriale.

Successivamente, l'Agenzia ha garantito – coerentemente con la programmazione regionale - i servizi di trasporto pubblico locale ed ha provveduto al trasferimento delle relative risorse direttamente alla Città Metropolitana di Torino per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mentre ha provveduto al trasferimento delle relative risorse ad ogni singolo Ente per l'anno 2019, mettendo in atto un processo di razionalizzazione e di pianificazione in ordine alle risorse disponibili ed alle effettive necessità espresse dal territorio, anche tramite le assemblee di bacino, di cui all'art. 9 del vigente STATUTO dell'Agenzia.

Rilevato che, a seguito della nuova pianificazione dei servizi di TPL e della recente riorganizzazione territoriale delle ex Comunità Montane, sono state apportate le seguenti modifiche organizzative:

a) *Comune di Carmagnola*: la titolarità del contratto di servizio di TPL è stata trasferita in capo all'Agenzia, a far data dal 01 gennaio 2018, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 22 dicembre 2017.

b) *Comune di Ivrea*: la titolarità del contratto di servizio di TPL è stata trasferita in capo all'Agenzia, a far data dal 01 settembre 2017, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 19 maggio 2017.

c) *Comune di Pinerolo:* la titolarità del contratto di servizio di TPL è stata trasferita in capo all'Agenzia, a far data dal 01 dicembre 2017, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 23 ottobre 2017.

d) Unione Montana dei COMUNI delle VALLI CHISONE E GERMANASCA: l'Accordo di Programma tra l'Agenzia della mobilità piemontese e l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per il servizio di trasporto pubblico locale afferente al territorio dell'Unione Montana – biennio 2020-2021, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 11 ottobre 2019, è stato sottoscritto in data 12 dicembre 2019.

In considerazione delle caratteristiche dei territori interessati e al fine di garantire il mantenimento dei servizi minimi di TPL, sufficienti ai bisogni delle popolazioni locali, i seguenti Enti beneficiari hanno manifestato la volontà, in accordo con l'Agenzia, di organizzare e gestire direttamente il servizio di trasporto pubblico locale, anche per il biennio 2020/2021, ai sensi e per gli effetti degli

artt. 4 e 25 della legge regionale 05 aprile 2019, n. 14, con a fianco specificate le risorse assegnate:

1. Comune di Bardonecchia, risorsa pari ad € 112.654,57 per l'anno 2020;
2. Comune di Giaveno, risorsa pari ad € 14.565,87 per l'anno 2020;
3. Comune di Chivasso, risorsa pari ad € 4.919,31 per l'anno 2020;
4. Comune di Sestriere, risorsa pari ad € 4.613,24 per l'anno 2020;
5. Unione Montana VALLE SUSA, risorsa pari ad € 8.567,68 per l'anno 2020;
6. Unione Montana del PINEROLESE, risorsa pari ad € 30.939,68 per l'anno 2020;
7. Unione Montana di COMUNI delle VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE, risorsa pari ad € 47.110,23 per l'anno 2020.

Rilevato che, pertanto, occorre procedere all'approvazione e sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma, per il biennio 2020/2021, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento egli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. L.gs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 12 dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione, in merito all'approvazione dello schema di Accordo di Programma;

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'Agenzia, in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore generale, ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

In relazione a quanto sopra,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli schemi degli Accordi di Programma tra l'Agenzia della mobilità piemontese ed i seguenti Enti beneficiari:

   - Comuni di BADONECCHIA, CHIVASSO, GIAVENO e SESTRIERE;

   - Unione Montana VALLE SUSA, Unione Montana del PINEROLESE, Unione Montana di COMUNI delle VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE,

   per il servizio di trasporto pubblico locale nei rispettivi territori di competenza, relativi al periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il nuovo schema dell'Accordo di Programma prevede il finanziamento della somma annua massima, nonché le modalità di ripartizione ed erogazione della stessa, in funzione della effettiva produzione annua programmata vetture*Km.;

3. di dare atto che la copertura finanziaria annuale, pari ad **€ 223.370,58**, sarà a carico del bilancio finanziario 2020/2021/2022 – annualità 2020 dell'Agenzia della mobilità piemontese, mentre, per la restante durata dell'Accordo, la copertura finanziaria relativa potrà essere rivalutata alla luce dell'effettiva programmazione dei servizi di TPL, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza;
4. di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere gli Accordi di Programma, redatti sulla base degli schemi approvati e di provvedere, con atti successivi, agli adempimenti necessari per la loro attuazione, comprese eventuali modifiche non sostanziali, subordinatamente alla trasmissione da parte dei Comuni/Unione Montana coinvolti della rendicontazione a consuntivo ed a preventivo dei dati richiesti;
5. di dichiarare, con separata votazione, all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

seguono n. 07 schemi di Accordo di Programma ./.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 4
N. Contrari : 0
N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Licia Nigrogno